

delle operazioni esecutive, si ritrova — in una posizione di maggiore oggettiva terzietà — a regolare aspetti ancora attuativi ma di potenziale conflitto del tutto estraneo a quello che è alla base della misura stessa; così, nell'attuazione del sequestro conservativo su crediti, è competente il giudice individuato secondo la stessa disposizione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.; a sua volta l'inciso finale dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., pur essendo incerto quanto a latitudine — se cioè riferito all'attuazione di tutte le misure cautelari o solo di quelle diverse dai sequestri ed invero oggetto di regolazione nella prima parte della disposizione — sembra assumere una valenza comunque residuale e — per i sequestri — in ogni caso degradata rispetto alle “questioni” che già trovano puntuale disciplina, diretta o indiretta, negli artt. 677 e seg. c.p.c. in punto di attuazione».

Segue quindi una critica al diverso orientamento assunto da Cass., 12 dicembre 2003, n. 19101⁸.

2. Molto interessante è anche il secondo provvedimento che si pubblica, del Tribunale di Brescia, che ritorna sul problema del provvedimento cautelare strumentalmente connesso ad un'azione revocatoria ordinaria.

Il Tribunale esattamente afferma che non di sequestro giudiziario trattasi, ma di sequestro conservativo. Ed invero, la norma di legge che prevede tale facoltà per colui che agisce in revocatoria — l'art. 2905, comma 2, c.c. — è inserita nella Sezione III (dedicata al sequestro conservativo) del capo relativo ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Sulla questione rinvio il lettore che fosse interessato al mio scritto pubblicato in questa Rivista nell'ormai lontano 2001⁹, ove potrà trovare ulteriori riferimenti alla questione dell'ammissibilità della richiesta *ante causam* di sequestro, nonostante il tenore letterale della norma faccia propendere per una struttura endoprocessuale della cautela. Ma l'art. 2905, comma 2, c.c. è norma che risale all'impianto originario del codice, quando il sequestro conservativo non era accompagnato dalle garanzie a tutela del resistente oggi introdotte dalla riforma del 1990¹⁰. All'epoca — come ho già osservato in precedenti scritti sul punto — aveva un senso disciplinare un provvedimento cautelare delicato come il sequestro conservativo nei confronti di un terzo secondo una struttura endoprocessuale. Infatti, prima della riforma del 1990, il sistema non prevedeva le garanzie della conferma del provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* in una successiva udienza nel contraddittorio delle parti, non prevedeva un regime

di reclamabilità, né la possibilità di revoca e modifica del provvedimento. E non solo, ma il provvedimento di sequestro — anche se autorizzato *inaudita altera parte* — permaneva fino a quando una sentenza passata in giudicato non dichiarava inesistente il diritto a tutela del quale era stato concesso o fino a quando con sentenza passata in giudicato non fosse stata respinta l'istanza di convalida (art. 683 c.p.c.). Oggi tale sistema è venuto meno, mentre vige la clausola di compatibilità ai sensi dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c.

Quanto ai presupposti del sequestro conservativo correlato all'azione revocatoria si veda Trib. Agrigento, 30 luglio 2010¹¹, con esplicito richiamo all'inquadramento da me prospettato nel primo degli scritti citati a nota 9.

RICCARDO CONTE

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

TRIBUNALE PADOVA, 3 maggio 2012 — BELLAVITIS Giudice — Soc. OZ (avv.ti Giordano, Baù) - Soc. Carter Horsley (Tyres) (avv.ti Cazzagon, Roncato).

Competenza e giurisdizione civile — Materia civile e commerciale — Accordo di proroga — Requisiti formali — Forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito fra loro — Fattispecie (Reg. (CE) n. 44/2001, art. 23).

Competenza e giurisdizione civile — Materia civile e commerciale — Foro speciale della materia contrattuale — Compravendita — Luogo della consegna dei beni — Incoterms — Rilevanza — Condizioni (Reg. (CE) n. 44/2001, art. 5, n. 1).

L'accordo con cui le parti attribuiscono ai giudici di uno Stato membro dell'Unione europea la competenza a conoscere delle controversie nate da un rapporto giuridico determinato può essere validamente concluso in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro. Ove le parti siano legate da una lunga relazione commerciale, non basta a soddisfare tale requisito il fatto che una di esse, una volta eseguite le prestazioni derivanti dal contratto litigioso, abbia sistematicamente inviato all'altra, senza incontrare obiezioni, una copia delle proprie condizioni generali di contratto contenenti una clausola di proroga, stampate sul retro delle fatture (1).

Ai fini della individuazione del foro speciale della «materia contrattuale», in caso di compravendita di beni, il luogo della consegna dei beni si determina avendo riguardo innanzitutto agli accordi delle parti. A questo

⁸ La si legge in *Giur. It.*, 2004, 1150 con nota parzialmente adesiva di VULLO, *La tutela delle parti e dei terzi nell'esecuzione dei sequestri*. Sul punto per una critica si veda, se si vuole, il mio scritto citato a nota 1.

⁹ Mi permetto di richiamare il mio scritto *Sul sequestro conservativo ex art. 2905, 2° comma, c.c.*, in *Giur. It.*, 2001, 2078 (a commento critico di Trib. Napoli — Sez. distaccata Afragola, 5 luglio 2000). Sul tema, se si vuole, v. anche i miei scritti *Creditore già munito di titolo esecutivo e sequestro conservativo ex art. 2905, 2° comma, c.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002, 1206 e segg. e *Sequestro giudiziario e sequestro conservativo tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria*, in *Fallimento*, 2009, 1314 e

segg. (a commento critico di Trib. Milano, 6 aprile 2009 e Id. Milano, 25 novembre 2008).

¹⁰ Sul punto cfr. recentemente Trib. Firenze, 9 novembre 2010, in *www.ilcaso.it* e, in precedenza Id. Catania, 4 marzo 2004, in *Giur. It.*, 2004, 2323; Id. Brescia, 18 settembre 2002 e Id. Brescia, 12 novembre 2002, entrambe *ivi*, 2003, 253, con nota redazionale e Id. Roma, 16 luglio 1996, *ivi*, 1998, 2081 e Id. Roma, 20 giugno 2000, in *Giur. di Merito*, 2001, 935. In senso contrario Trib. Milano, 30 agosto 1996, in *Foro It.*, 1997, I, 1270; Id. Monza, 12 dicembre 2003, in *www.plurisonline*; Id. Teramo, 30 luglio 2010, in *P.Q.M.*, 2010, 83.

¹¹ Trib. Agrigento, 30 luglio 2010, in *www.altalex*.

scopo, assume rilievo in linea di principio il rinvio operato dai contraenti ad un Incoterm della Camera di commercio internazionale. Senonché, se l'Incoterm prescelto si limita a ripartire i costi relativi al trasporto delle merci, come nel caso dell'Incoterm CPT («carriage paid to»), deve escludersi che le parti abbiano inteso determinare in tal modo anche uno spostamento del luogo della consegna. Agli effetti della competenza giurisdizionale, pertanto, tale luogo va identificato nel luogo di recapito finale delle merci, là dove le stesse entrano nella disponibilità materiale dell'acquirente (2).



Omissis. — *Motivi.* — La società attrice OZ s.p.a. chiede all'adito Tribunale la condanna della società inglese convenuta al pagamento del prezzo delle forniture di merci dalla stessa effettuate (*Omissis*), nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato pagamento. La società convenuta eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia. — *Omissis.*

La domanda di parte attrice ha ad oggetto, in particolare, il mancato pagamento di alcune forniture effettuate nel 2008, di cui alle fatture depositate.

Dagli atti di causa è emerso che i rapporti commerciali tra le due società erano in corso da circa venti anni sulla base di un contratto di distribuzione non scritto avente ad oggetto cerchi in lega per auto e moto, prodotti dalla società italiana e forniti alla società inglese, che ne curava la distribuzione nel territorio del Regno Unito; nell'ambito di tali rapporti commerciali, la società inglese effettuava gli ordini verso la società italiana al telefono o via fax e la società italiana emetteva la fornitura e la relativa fattura.

È altresì emerso che, sul retro delle fatture di vendita emesse da OZ s.p.a., erano stampate delle condizioni generali di vendita, il cui art. 11 così recita: «Foro competente: Per ogni controversia nascente dal contratto di compravendita sarà competente in via esclusiva il foro di Padova». Sulla base di tale clausola parte attrice ha adito l'intestato Tribunale. — *Omissis.*

Si evidenzia come la presente controversia rientri nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. — *Omissis.*

Premesso che, ai sensi dell'art. 23, par. 5, del Reg., è ammissibile una clausola derogatrice della giurisdizione, non trattandosi di materia oggetto di competenza inderogabile, la validità della stessa deve, dunque, essere valutata ai sensi dell'art. 23 del Reg. Poiché la proroga convenzionale di competenza esclude sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto sia le competenze speciali di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg., solo una volta esclusa la validità della clausola de quo ha senso interrogarsi su quale sia il giudice competente in base all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg. — *Omissis.*

Nel caso di specie, premesso che non ci si trova in presenza di una clausola conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta (art. 23, lett. a), né di una pratica ammessa da un uso del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, sia ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato (art. 23, lett. c), visto che non consta un uso di questo tipo generalmente ammesso, ci si chiede se la proroga di competenza invocata dall'attrice possa ritenersi comunque conclusa in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro (art. 23, lett. b).

Dagli atti del procedimento è emerso che sul retro delle fatture di vendita emesse da OZ s.p.a. erano stampate le condizioni generali di vendita contenenti all'art. 11 la clausola di deroga alla giurisdizione: la società inglese non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito. Nella quasi totalità dei casi affrontati dalla giurisprudenza italiana e comunitaria, la clau-

sola di deroga è contenuta in documenti provenienti dal venditore e, dunque, non sottoscritti dal compratore, ma dallo stesso ricevuti prima della conclusione del contratto o, in ogni caso, in accettazione di un ordine di acquisto; si tratta, generalmente, delle conferme d'ordine inviate dal venditore all'acquirente. Nel caso di specie, invece, la clausola de qua è contenuta esclusivamente nelle fatture di vendita, rilasciate in un momento successivo alla conclusione ed alla stessa esecuzione delle singole forniture, per cui tutte le condizioni contrattuali in esse contenute non si possono certamente ritenere applicabili al rapporto già terminato, non essendo state precedentemente oggetto di alcun consenso tra le parti. Quanto, poi, alla loro applicabilità ai successivi contratti che intercorrono tra gli stessi soggetti, la circostanza che le relazioni commerciali tra le parti siano frequenti, risalenti nel tempo e, dunque, consolidate, non consente, come ha chiarito anche la Corte di giustizia (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95), di eludere il requisito del consenso: infatti, le pratiche tra le parti possono rilevare soltanto laddove siano significative del fatto che normalmente l'accordo tra le stesse venga raggiunto con una certa modalità; la circostanza che la società inglese non abbia mai obiettato alcunché non può far presumere il consenso della stessa alla proroga di competenza, in quanto la mancata contestazione non può essere qualificata prassi tra le parti sulle modalità di raggiungimento del consenso. — *Omissis.*

La clausola di deroga convenzionale della competenza non è, dunque, valida ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 44/2001. — *Omissis.*

Esclusa la validità di tale clausola, la competenza deve essere individuata conformemente alle previsioni della predetta normativa europea, ossia in base all'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg., che così recita: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». — *Omissis.*

La Corte di giustizia, con pronuncia del 3 maggio 2007 (causa C-386/05), ha precisato che, poiché lo scopo dell'art. 5, punto 1, lett. b) del Reg. 44/01 è quello di unificare le norme sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale mediante disposizioni che presentino un alto grado di prevedibilità, designando direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali, il luogo di consegna assurge a criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita. — *Omissis.*

Nel caso di specie, tutte le fatture prodotte fanno riferimento a Tilbury Essex (Great Britain) quale luogo di destinazione della merce; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice inglese ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) del Reg. n. 44/2001.

Si rileva che la presenza della clausola Incoterms 2000 «carriage paid to customer warehouse» non determina un mutamento del luogo di destinazione finale della merce e, dunque, del luogo in base al quale va determinato il giudice competente; infatti, sebbene la Corte di giustizia, con pronuncia del 9 giugno 2011 (causa C-87/10), abbia ammesso che, in linea di principio, il luogo di consegna della merce possa essere validamente stabilito mediante il ricorso alle clausole commerciali internazionali (Incoterms), tuttavia, nel caso di specie, la clausola in questione comportava soltanto l'obbligo per il venditore di sostenere tutte le spese di trasporto della merce fino al magazzino del cliente, rilevando, dunque, solo sulla ripartizione tra le parti dei costi, ma non determinando alcuno spostamento del luogo di consegna finale dei beni convenzionalmente pattuito.

Il Tribunale adito dichiara, pertanto, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dalla spa OZ con il ricorso per ingiunzione europea. — *Omissis.*